

COMUNE DI GREZZANA

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINIO

(ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

ART. 2

ART. 3

ART. 4

CAPO II - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO

ART. 5

ART. 6

ART. 7

CAPO III - CONTRIBUTI PER SINGOLE OPERE E INIZIATIVE

ART. 8

CAPO IV – CONCESSIONE DI PATROCINIO

ART. 9

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

1. Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi", nonché l'attribuzione del patrocinio e di vantaggi a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
3. Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

ART. 2

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Amministrazione pubblica all'albo pretorio l'elenco di tutti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici concessi o attribuiti nel corso dell'anno precedente.

ART. 3

1. I contributi di cui in discorso possono essere erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
2. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, o attività oggetto della domanda.
4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

ART. 4

1. L'ammissione ai contributi di cui trattasi è di competenza della Giunta Comunale, stante la discrezionalità politico-amministrativa della relativa decisione.
2. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco, e devono esplicitare chiaramente:
 - a) l'iniziativa o il programma per cui si chiede il contributo;
 - b) l'utilità sociale dell'iniziativa per la comunità di Grezzana;

- c) i costi da sostenersi e gli eventuali introiti previsti;
- d) ogni altra notizia utile a consentire la decisione sulla relativa ammissibilità.

3. L'istruttoria delle domande viene effettuata da parte dell'ufficio cultura, il quale verifica in particolare la congruità delle spese e delle entrate previste per le iniziative.

4. La liquidazione del contributo è demandata al responsabile di detto ufficio, nei limiti del finanziamento deliberato e previa verifica del consuntivo presentato dal richiedente. Al consuntivo devono essere uniti i documenti giustificativi della spesa ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal presidente/legale rappresentante della società /ente/associazione.

5. I contributi vanno in ogni caso liquidati a completamento dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, comma 2.

CAPO II - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO

ART. 5

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione il Sindaco rende noto alla cittadinanza, con apposito avviso, l'apertura dei termini per la presentazione di domande di contributo per attività di carattere continuativo da svolgere nell'anno. Nello stesso avviso saranno indicate le somme a tale fine disponibili nel relativo esercizio, con precisazione che il finanziamento non potrà superare il 40% delle spese previste.

2. I presidenti delle associazioni, enti, ecc.. che operano sul territorio dovranno presentare l'istanza di ammissione al contributo nel termine di trenta giorni.

ART. 6

1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della istanza, corredata di dettagliato preventivo di spesa e di eventuale entrata, con indicazione del contributo richiesto;
- b) consuntivo delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredata del prospetto delle relative uscite ed entrate, con evidenziazione degli eventuali contributi da chiunque concessi;
- c) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- d) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- e) elenco aderenti minori (*per le associazioni e società sportive*);
- f) dichiarazione attestante l'iscrizione alla Federazione C.O.N.I. di appartenenza oppure dell'iscrizione all'Ente di promozione sportiva (*se iscritti*), ove non già in possesso del Comune;
- g) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

ART. 7

1. La Giunta, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'ufficio cultura ed in base alle disponibilità stanziata in bilancio, decide l'accoglimento delle domande e la misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento ed osservando i seguenti criteri nell'ambito delle finalità previste dal precedente art. 1:

- a) rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche della situazione del territorio interessato;
- b) attività o iniziative volte alla promozione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- c) attività svolte dall'associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
- d) attività svolte esclusivamente da volontari;
- e) attività e servizi rivolte ai giovani, ai diversamente abili e a tutti coloro che si trovano in condizioni svantaggiate;
- f) numero delle persone che beneficiano dell'iniziativa.

2. Il responsabile dell'ufficio cultura potrà, su motivata richiesta dell'associazione, erogare anticipi in corso di svolgimento dell'iniziativa.

CAPO III - CONTRIBUTI PER SINGOLE INIZIATIVE

ART. 8

1. Le domande di contributo per singole iniziative, sottoscritte dal legale rappresentate dell'istituzione, ente o associazione richiedente ed indirizzate al Sindaco, possono essere presentate in qualunque tempo, ed in ogni caso in via preventiva. Alle stesse devono essere allegati i documenti di cui al precedente art. 6.

2. La concessione e la liquidazione dei contributi avvengono con le modalità di cui al precedente art. 4.

CAPO IV – CONCESSIONE DI PATROCINIO

ART. 9

1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune, a seguito di domanda debitamente documentata, può concedere il proprio patrocinio. Questo rappresenta una forma simbolica di adesione e di apprezzamento dell'Ente nei riguardi della manifestazione.

2. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione con Sua lettera al richiedente.

3. L'attribuzione del patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa. Esso deve essere prioritario rispetto ad altri riconoscimenti.

4. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'ufficio cultura del Comune.